

QUANDO, OVE S'AFFACCI IL SOL,
NON CI SARAN PIÙ GUERRE

OGNUN SARÀ LIBERO, AMICO,
NON OSTILE IL VICINO!

Con questi versi il poeta ha voluto comporre un inno all'amicizia ed alla fratellanza tra i popoli. Essi sono oggi l'inno della Slovenia, uno dei quattro Stati che hanno un confine terrestre con l'Italia, con il quale il nostro paese ha avuto in passato tensioni e conflitti, ai quali è subentrata oggi una stagione di collaborazione e amicizia. Mi sia consentito di ribadire che è interesse del nostro paese, nell'Europa che si evolve velocemente dopo la caduta del muro di Berlino, instaurare con i popoli dell'Est europeo, in primo luogo con la confinante Slovenia, rapporti di fattiva e operosa cooperazione, e che la soluzione positiva del tema della tutela della minoranza slovena va inserita nell'ampio processo di costruzione di un Europa di popoli amici, che collaborano tra di loro in armonia e spirito di pace.

Con la presente legge, quindi, la Camera dei deputati affronta per la prima volta la questione della tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia. La comunità slovena in Italia è, assieme a quelle di lingua tedesca e di lingua francese, un gruppo linguistico autonomo, che vive, senza soluzioni di continuità territoriale, in diretto contatto con la parte del popolo sloveno che si è costituita agli inizi degli anni '90 in uno Stato autonomo, la Repubblica di Slovenia. Per tali caratteristiche la comunità slovena va accomunata a quella tedesca ed a quella francese, ed assume con esse uno *status* particolare nella variegata famiglia delle comunità linguistiche presenti in Italia. Gli altri gruppi linguistici, infatti, trovano oggi adeguata trattazione nella legge quadro sulle minoranze, approvata da questa Camera il 7 giugno 1998 ed ora al vaglio del Senato. La minoranza slovena, al pari di quella tedesca e francese, deve invece avere una normativa particolare ed a sé stante, che

ne rifletta la specifica posizione storico-politica. Numerosi sono gli elementi che legittimano tale trattamento: la X norma transitoria alla Costituzione risale al periodo anteriore al ritorno di Trieste all'Italia e stabilisce l'applicazione provvisoria di parte delle norme della Carta costituzionale alla Regione Friuli-Venezia Giulia «ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6». Tale norma si riferisce alla comunità slovena del Friuli-Venezia Giulia, la cui presenza è stata uno dei motivi fondamentali per l'attribuzione della qualifica di regione a statuto speciale. Con la citata norma transitoria l'Assemblea costituente ha voluto riconoscere già allora la presenza degli sloveni e la necessità di una loro tutela. Ma ha voluto altresì porre l'accento sulla totale rottura con la precedente politica del regno, e poi del fascismo, volta alla soppressione delle comunità linguistiche presenti sul territorio nazionale ed alla loro più o meno violenta assimilazione. La precipua condizione delle minoranze tedesca, francese e slovena emerge poi dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo, la quale all'articolo 12 comma 9 disciplina le modalità di collegamento delle liste di candidati presentate dai partiti politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia. Si è con ciò sancita la necessità di un particolare trattamento di questi tre gruppi linguistici anche nell'ambito del sistema elettorale per il Parlamento europeo. I diritti degli sloveni sono stati inoltre ricompresi in alcuni atti internazionali: così nel Memorandum di Londra del 1954 e nel successivo Accordo di Osimo, per essere poi estesi, con copiosa elaborazione giurisprudenziale, alle altre aree di insediamento della comunità slovena.

È quindi necessario, stante la particolare condizione storico-sociale del gruppo

linguistico sloveno, che sia approvata una normativa specifica, quale quella ora all'esame della Camera dei deputati.

La *ratio* della legge in trattazione dovrebbe essere l'approvazione di norme di tutela effettiva ed organica che consentano alla pubblica amministrazione la predisposizione, in tempi brevi, di provvedimenti concreti atti a rendere effettivamente fruibili i diritti linguistici. La legge dovrebbe dare inoltre certezza giuridica e dissolvere gli innumerevoli dubbi esegetici sinora emersi nella trattazione dottrinale e giudiziaria delle norme già vigenti. Gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia vivono nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, nelle quali sono in vigore diversi strumenti giuridici. Nella provincia di Trieste le misure di tutela risalgono allo Statuto speciale allegato al memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ed all'articolo 8 dell'Accordo di Osimo del novembre 1975, il quale mantiene in vigore le *mesures* adottate in applicazione dello Statuto. Come detto, con una successiva elaborazione giurisprudenziale il concetto di misure viene esteso oltre il territorio di Trieste. Dal combinato disposto degli accordi interstatali e degli articoli 3 e 6 della Costituzione viene ad enuclearsi il principio secondo il quale la Repubblica nelle sue innumerevoli ramificazioni, e quindi non soltanto negli atti del potere esecutivo o parlamentare, ma anche in quelli degli enti locali di ogni ordine e grado, può porre in essere, senza limitazioni territoriali, provvedimenti volti alla tutela della comunità linguistica slovena. Pur in presenza di tale positiva evoluzione, appare sin troppo chiaro che lo *status* giuridico degli sloveni che abitano fuori dal territorio di Trieste è indefinito ed incerto, come pure rimane incerta la posizione dei residenti nella provincia di Trieste, visto l'atteggiamento delle amministrazioni cittadine, sino a pochi anni fa restie ad ogni tipo di apertura verso la popolazione slovena. Basti pensare che appena dal 1995, nonostante gli impegni internazionali, il comune di Trieste affigge qualche cartello bilingue in alcune località carsiche stori-

camente abitate da genti slovene. Nella provincia di Gorizia lo *status* giuridico degli sloveni è ancor più incerto. Non esiste infatti a tutt'oggi una normativa univoca che disciplini l'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione o nei consessi elettivi, ma vi sono singoli provvedimenti di alcuni comuni del circondario, che introducono limitati elementi di bilinguismo. Ma la parte più bisognosa di tutela della comunità slovena in Italia risiede senz'altro nella provincia di Udine, nelle valli del Natisone, nella valle della Resia e nella val Canale. Gli sloveni di questi territori prevalentemente montani non hanno potuto godere, nella loro permanenza in Italia, nemmeno dell'elementare diritto all'istruzione scolastica nella propria lingua. Non è stato loro consentito l'apprendimento dello sloveno letterario, per cui la loro parlata è rimasta necessariamente dialettale, circoscritta alle pratiche religiose ed all'uso privato, il che ha indotto parte della politica italiana a negare la loro identità slovena, sulla scorta della tesi, infondata sotto il profilo linguistico e scientifico, che si tratterebbe di popolazioni paleo o proto slave, quindi non slovene. È questa la parte della minoranza slovena che con maggior trepidazione attende l'approvazione di una giusta legge di tutela.

La legge in esame, oltre a por rimedio all'attuale incertezza giuridica, stigmatizzata in numerose pronunce giurisprudenziali, anche della Corte costituzionale, dovrebbe attuare l'articolo 6 della Costituzione il quale recita: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Come detto, con questa chiarissima enunciazione i padri della Costituzione hanno voluto ribadire, sin dai primi articoli della *magna charta* della Repubblica, che le minoranze linguistiche presenti nel territorio nazionale devono godere di particolari norme di tutela. Il diritto che l'articolo 6 intende tutelare è evidentemente il diritto alla identità linguistica e nazionale dell'individuo, sancito ancor prima dall'articolo 3. Esso attiene alla sfera dei diritti fondamentali della persona umana, come il diritto alla vita,

alla salute, alla libertà di pensiero ed opinione, ed è perciò, secondo la definizione che ne dà la giurisprudenza, inalienabile ed imprescrittibile. Il diritto all'identità linguistica riflette il senso di appartenenza ad una cultura nazionale ed alla lingua che ne è espressione, per cui la sua compressione reca violenza ai sentimenti più intimi dell'uomo. La soppressione linguistica può essere per certi versi paragonata alla soppressione della libertà religiosa, ed i tragici avvenimenti nei Balcani hanno evidenziato l'imbarbarimento cui può condurre l'idea della superiorità di un popolo su di un altro, o la folle tesi dell'impossibilità della convivenza pacifica tra due popoli che vivono sullo stesso territorio. E forse sono stati proprio i drammatici avvenimenti balcanici ad accrescere nelle nazioni dell'Europa occidentale la sensibilità per la tematica della tutela delle minoranze linguistiche, composte oggi da circa quaranta milioni di persone nella sola Unione europea. Da tale nuova consapevolezza hanno forse mosso queste nazioni nella ricerca di soluzioni adatte ad affrontare efficacemente la questione dei diritti dei gruppi alloglotti presenti sul loro territorio. In un'Europa occidentale che da oltre cinquant'anni non conosce conflitti armati, che sta costruendo con perseveranza la casa comune europea e che dovrebbe accogliere tra breve anche la Slovenia, le minoranze non possono più essere considerate fattori di disturbo, ma elementi di arricchimento e quasi di orgoglio, fonte di una nuova consapevolezza, nella quale il concetto di nazionalità non urta con quello di cittadinanza e negli Stati possono convivere pacificamente cittadini di lingua, colore o religione diversi. La visione ottocentesca di Stato-Nazione viene così ad essere superata e sostituita dal concetto di Stato con più identità nazionali, che sono espressione dei cittadini del medesimo Stato. È questa, in fondo, la vera scommessa dell'Europa del futuro, conscia che la prosperità ed il progresso vanno di pari passo con la pace e la convivenza pacifica tra i popoli.

Riteniamo che pure il presente disegno di legge dovrebbe inserirsi in questa nuova sensibilità europea e dare alla comunità slovena in Italia una normativa di tutela efficace, conforme alle sue aspettative ed esigenze, anche con il coraggio di non trovare attorno a sé piena comunanza di intenti, anche con il coraggio di indurre la gente del Friuli-Venezia Giulia a concepire in un modo nuovo il rapporto con la popolazione slovena e a superare i traumi che in questo secolo hanno contraddistinto la vita delle popolazioni italiana e slovena sul confine orientale.

Non vi può essere dubbio, quindi, che la *ratio* di una legge di tutela è la costituzione di strumenti normativi e amministrativi idonei al mantenimento della comunità protetta, alla sua preservazione dall'assimilazione e dalla scomparsa. Altra ragione, a ben vedere, non può esistere. Anzi, si può affermare che allorché una comunità linguistica vede assottigliarsi le proprie file, o viene addirittura a mancare, non ha beneficiato di consone norme di tutela. Anche la legge in esame dovrebbe quindi tendere a costituire forme di tutela adeguate alle necessità degli sloveni che vivono nel Friuli-Venezia Giulia, dovrebbe dare all'elemento caratterizzante la popolazione slovena, ossia alla lingua, pari dignità con la lingua dello Stato, di modo da renderla quanto più diffusa e presente nella vita quotidiana, ma soprattutto nella vita delle istituzioni, poiché in esse l'idioma della comunità assume il crisma dell'ufficialità. Nella sensibilità e nella psicologia collettiva la lingua della comunità alloglotta assume maggior dignità ed un più pregnante « diritto di cittadinanza » allorché si inserisce negli atti e nei comportamenti delle pubbliche amministrazioni. In quel momento il cittadino di lingua slovena, o di qualsiasi altra minoranza linguistica, percepisce il riconoscimento che lo Stato tributa al suo idioma, e si sente « protetto », poiché vede nella estrinsecazione del potere statale l'accettazione di quanto appartiene alla parte più intima del suo essere.

Fermo restando che questa dovrebbe essere la *ratio* della emananda norma, e passando ad analizzare il contenuto del disegno di legge, va però constatato che tale *ratio legis*, non viene, a nostro avviso, realizzata in misura soddisfacente nel combinato disposto degli articoli che disciplinano i diritti linguistici individuali e collettivi. L'impianto della legge infatti non predispone un sistema di prerogative linguistiche tali da rendere oggettivamente certa la posizione giuridica della comunità slovena, da dare ad essa garanzie effettive sulla fruibilità dei diritti linguistici che le dovrebbero spettare. Viene disatteso, a parer nostro, proprio il principio della certezza del diritto, che dovrebbe permeare il provvedimento, poiché la possibilità dell'esercizio dei diritti linguistici non viene determinata nella legge, ma demandata a decisioni future e incerte, che immancabilmente rifletteranno i mutevoli orientamenti politici degli enti pubblici locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ciò rende assai difficoltoso, se non impossibile, il prevedere se, in che misura ed in quale ambito territoriale i diritti linguistici della minoranza potranno trovare effettiva attuazione. Secondo l'attuale testo alcuni diritti sono infatti esercitabili in via del tutto eventuale e potenziale, per essere, in effetti, subordinati alla transeunte volontà delle costellazioni politiche locali.

L'articolo 1 della legge è una norma di principio e di riconoscimento generale, che è importante soprattutto per gli sloveni della provincia di Udine, considerati da parte della politica italiana « non sloveni », ma di « origine paleo slava ». Sotto il profilo storico essi entrano a far parte del regno d'Italia nel 1866 e sono sottoposti da subito ad una politica di assimilazione, riassunta nell'articolo del Giornale di Udine del novembre 1866, contenente un vero e proprio programma di soppressione, in particolare nella nota frase: « Questi Slavi bisogna eliminarli... ». Qualche mente illuminata, come l'avvocato di Cividale del Friuli Carlo Podrecca, guarda caso combattente garibaldino, afferma la necessità di consentire alle po-

polazioni slovene l'apprendimento scolastico del proprio idioma, in uno sforzo intellettuale che ne fa il precursore delle moderne concezioni europee di tutela delle minoranze linguistiche. Ciononostante, gli sloveni di quelle vallate vedono relegata la propria lingua ad uso privato e religioso, ed i loro preti assumono, in assenza delle istituzioni statali, o addirittura contro la loro volontà, il ruolo di educatori e di custodi della parlata slovena. Ancor oggi gli sloveni della provincia di Udine non hanno una scuola pubblica, ma hanno dovuto istituire una scuola privata bilingue, frequentata da numerosi allievi. Il riconoscimento simbolico di questa parte della comunità slovena nell'articolo 1 è perciò di estrema importanza.

L'articolo 1, ossia la norma d'apertura, contiene inoltre l'enunciazione dei principi e dei valori ai quali si informa la legge, che dovrebbe essere rivolta alla minoranza linguistica slovena intesa come collettività di persone, come soggetto di diritto, a sensi dell'articolo 6 della Costituzione. Lo spirito della norma, e le successive pronunce della Corte costituzionale in materia, fanno ritenere che la Repubblica intenda tutelare il gruppo linguistico, ancor prima dell'individuo che ne fa parte. La distinzione non è oziosa, laddove si pensi alla nota discussione in materia di diritti individuali e diritti collettivi della comunità tutelata, sorta, tra l'altro, in ordine all'interpretazione dell'articolo 27 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici delle minoranze etniche, religiose e linguistiche. Parte della dottrina, fra cui il Capotorti e l'Udina, si è schierata a favore della tesi secondo la quale sono titolari dei diritti di cui all'articolo 27 del Patto gli individui e non le collettività.

Altri studiosi, tra cui l'Ermacora, sostengono invece la tesi per cui l'articolo 27 identifica nel gruppo linguistico il soggetto del diritto, e l'articolo 6 della Costituzione sembra abbracciare la tesi della tutela dei diritti collettivi. Più concretamente, nel novero dei diritti individuali rientrano il diritto del singolo all'uso della madrelin-

gua nei rapporti con la pubblica amministrazione, disciplinato, nell'esaminando progetto, dall'articolo 8.

Trattasi del diritto individuale per eccellenza, che si estrinseca nell'istanza orale o scritta dell'individuo alla pubblica amministrazione, ossia in un rapporto bilaterale tra cittadino e autorità pubblica. In una via di mezzo sta l'uso della lingua negli organi elettivi, qui previsto nell'articolo 9. L'esercizio di questo diritto è sì limitato all'espletamento delle funzioni rientranti nel mandato elettorale, ma il rapporto che si instaura tra il titolare del diritto e l'organo non può qualificarsi quale mero rapporto bilaterale, posto che il mandato ricevuto dall'eletto ha natura pubblica, di rappresentanza istituzionale. Sono invece diritti collettivi nell'accezione classica quelli contemplati nell'articolo 10 del progetto, ossia la toponomastica, le insegne pubbliche, gli atti prestampati in due lingue, le segnalazioni stradali, le carte d'identità. Tali misure infatti sono rivolte alla generalità delle persone, e si realizzano automaticamente, già con la loro presenza, senza bisogno dell'attivazione del titolare del diritto, e financo della sua presenza. Esse sono, per certi versi, la forma di tutela più pregnante, poiché intrise di alto valore simbolico e destinate a manifestare in modo visibile a tutti l'esistenza *in loco* di lingue diverse da quella italiana. Esse sono, altresì, la tutela più ostacolata da quegli ordinamenti sfavorevoli alle minoranze linguistiche, poiché con esse la volontà della pubblica amministrazione si estrinseca nel modo più evidente, più « urtante » per chi è contrario alla tutela.

Per tornare all'articolo 1 del progetto in discussione, la trasformazione, operata già in Commissione, dell'originaria dicitura « La minoranza di lingua slovena presente nella provincia di Trieste, Gorizia e Udine è riconosciuta e tutelata... » nella attuale « La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine... » sembra spostare l'accento dal soggetto giuridico-minoranza agli individui

che ne fanno parte, e potrebbe in futuro dare adito a dispute ermeneutiche in ordine all'applicazione dei successivi articoli, contenenti le specifiche misure di tutela. La modifica della precedente definizione appare perciò non condivisibile, anche perché non è in discussione la cittadinanza dei destinatari della legge, ma la tutela della loro identità linguistica.

Il comitato previsto nell'articolo 3 dovrebbe essere l'organismo propulsore della legge, che pare quindi fondarsi su provvedimenti da adottare negli anni a venire, auspicabilmente in un futuro vicino, più che su prescrizioni attuabili immediatamente. Il comitato è costruito sul concetto di pariteticità, poiché prevede la presenza di dieci membri di lingua italiana e dieci membri di lingua slovena, alcuni dei quali nominati dal Consiglio dei ministri e dalla regione. A tal riguardo è necessario, oltreché conforme allo spirito della legge di tutela, che i membri sloveni siano, nella maggior misura possibile, rappresentativi della minoranza, affinché possano sostenere con contezza e cognizione di causa le proprie argomentazioni. È infatti fondamentale il concetto di rappresentatività, ossia della capacità di farsi effettivo portatore di interessi di una collettività determinata, capacità che deriva dal mandato, quanto più ampio, ricevuto dalla minoranza linguistica. Altrimenti, la *ratio* della legge verrebbe svuotata e chiunque potrebbe spacciarsi quale *falsus procurator* degli sloveni. Ciò dovrebbe valere anche per i membri di lingua slovena nominati dal Consiglio dei ministri e dalla regione, ragion per cui si propone che i medesimi siano scelti all'interno di una lista predisposta dalle associazioni più rappresentative della minoranza e dall'assemblea degli eletti di lingua slovena. Le associazioni più rappresentative sono quindi la Svet slovenskih organizacij-Confederazione delle organizzazioni slovene, e la Slovenska kulturno gospodarska zveza-Unione economica culturale slovena, ciò in base alla loro attività ed al loro radicamento nella comunità.

L'articolo 4 fissa i criteri per la determinazione del territorio in cui si appli-

cano le misure di tutela, territorio che dovrebbe essere indicato in una tabella predisposta, su richiesta di un terzo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, dal comitato di cui all'articolo 3, entro diciotto mesi dalla sua costituzione. L'articolo 4 pone non pochi dubbi esegutici ove raffrontato con i successivi articoli 8, 9 e 10 che disciplinano le concrete misure di tutela. Rientra nella memoria storica del gruppo linguistico sloveno, risalente agli anni settanta, allorché nasce il concetto di « tutela globale » e vengono presentati i primi progetti di legge, il concetto di definizione del territorio in cui tradizionalmente vive la popolazione slovena. Di tale territorio viene allora fatto un elenco di 35 comuni, nei quali le norme dovrebbero trovare applicazione, e tale richiesta è stata elaborata in tutti i disegni di legge sinora elaborati dai rappresentanti della comunità slovena, ed è stata riprodotta nel progetto di legge presentato alla Camera sub num. C 299, all'articolo 2 e relativo allegato, progetto inoltrato su istanza del partito dell'Unione Slovena-Slovenska Skupnost.

Trattasi, nella provincia di Udine, dei comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto, Valbruna, Montenars, Nimis, Pontebba, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tavrisio e Torreano.

Nella provincia di Gorizia: Cormors, Doberdò del lago, Dolegna del Collio, Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio e Savogna d'Isonzo.

Nella provincia di Trieste: Duino-Aurisina, Sgonico, Muggia, San Dorligo della Valle, Trieste, Monrupino.

Si ritiene che l'indicazione in legge del territorio in cui far valere la normativa di tutela sia il modo più efficace per dare certezza giuridica alle aspettative della minoranza slovena. La legge in esame, come pure le norme sul gruppo di lingua tedesca, francese e ladina, ma pure la normativa quadro sulle minoranze già approvata dalla Camera nel giugno 1998,

si caratterizzano proprio per l'ambito circoscritto della loro applicazione. Tali leggi non contengono norme vigenti su tutto il territorio nazionale, bensì norme che valgono soltanto in una parte limitata di tale territorio. Così, la legge in esame sarà applicata solo nel Friuli-Venezia Giulia. Proprio per tale peculiare caratteristica, non riscontrabile in altre leggi nazionali, la « territorializzazione » della tutela è di grande, fondamentale importanza. La richiesta degli sloveni di predisporre un apposito elenco dei comuni appare perciò logica anche sotto il profilo giuridico. Essa si fonda però anche su argomentazioni storiche: la popolazione slovena è da sempre presente nei centri urbani di Trieste e Gorizia, oltre che nei comuni della provincia di Udine sopra trattati. Basti pensare che il censimento austriaco del 1910 evidenziava nella sola città di Trieste una popolazione di oltre cinquantamila persone di lingua slovena, che sale di parecchie unità se si considera anche il circondario, oggi provincia triestina. È noto che la maggior parte della popolazione di lingua slovena vive proprio nelle città di Trieste e Gorizia, nonostante il generale calo demografico, la mancanza di norme di tutela, e le persecuzioni che il ventennio fascista ha sistematicamente posto in essere nelle forme più svariate e fantasiose, sino a creare il termine di bonifica etnica, anticipatore del più moderno termine pulizia etnica. Ribadire questi dati non significa porsi in un'ottica risarcitoria, come qualcuno impropriamente afferma, né significa voler dare alla legge intenzioni riparatorie. Non si tratta di riparazioni, ma di considerazioni sulla memoria storica delle aree interessate, che serve per comprendere il presente e per pensare al futuro in modo più corretto. La legge di tutela dovrebbe, infatti, creare anche le condizioni per la cosiddetta « deassimilazione », ossia per una riscoperta serena della propria origine, il che non significa affatto porre in termini traumatici questioni revanscistiche o nazionalistiche. Si assiste oggi, per esempio, al significativo, seppure limitato, fenomeno dei figli di matrimoni

misti, i quali vengono iscritti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, ancorché i loro genitori, pure di origine slovena, non abbiano potuto per vari motivi frequentare tali scuole. Il problema del territorio è perciò essenziale. Ove infatti la legge dovesse semplicemente consolidare lo *status quo*, ossia le misure già adottate nei comuni minori, e non migliorare le condizioni nelle aree cittadine in cui la minoranza non è sufficientemente tutelata, sarebbe *inutiliter data*. La legge deve cioè portare un effettivo miglioramento proprio nelle zone in cui gli sloveni sono, proporzionalmente, in numero minore rispetto ad altre aree più periferiche, e perciò più esposti all'assimilazione.

Per tornare al contenuto dell'articolo 4, appare eccessivo far dipendere l'ambito territoriale dalla volontà di un terzo dei consiglieri comunali. Questa percentuale viene ricopiata dall'articolo 3 della suddetta legge sulle minoranze storiche, ma si è già visto che per gli sloveni occorre una norma speciale, paragonabile a quella vigente per le comunità di lingua tedesca e francese, come del resto ribadito dallo stesso relatore nel suo intervento. I dubbi esegetici aumentano ove si raffronta l'articolo 4 con l'articolo 8 comma primo, in cui si prevede l'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione nelle provincie di Trieste, Udine e Gorizia. Parimenti, l'uso della lingua slovena negli organi elettivi contemplato nell'articolo 9 non può dipendere dalla volontà mutevole delle amministrazioni comunali. Ancor meno è comprensibile la relazione tra l'articolo 4 e l'articolo 10, riguardante le pubbliche insegne e la toponomastica, nel quale, addirittura, non viene fissato alcun criterio per la determinazione del territorio. Nell'articolo 10 infatti si dispone soltanto che con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta del comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati i comuni, le frazioni di comune e le località in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana. L'incertezza sull'ambito di applicazione del fondamentale diritto al « bi-

linguismo visivo » ossia dei diritti collettivi, è pressoché totale. Il tutto viene reso ancor più complicato dall'articolo 27 il quale fa salve le misure di tutela comunque adottate in attuazione del Memorandum di Londra del 1954 e dell'accordo di Osimo. L'articolo 27 è in ogni caso importante ed essenziale, anche per il suo riferimento alle convenzioni internazionali ma rischia secondo noi di venir disatteso da applicazioni restrittive del disposto degli articoli 4, 8, 9 e 10.

Da quanto detto emerge che il combinato disposto degli articoli 4, 8, 9, 10 e 27 non fa chiarezza né sul territorio di applicazione né sulle misure di tutela concretamente applicabili. Ne consegue che anche sotto un profilo strettamente giuridico sarebbe più ragionevole la previsione dell'area di attuazione già nella legge. Pure la previsione della concessione di carte d'identità bilingui solo su richiesta dei cittadini interessati nei comuni di Morrupino-Repentabor, Sgonico-Zgonik, San Dorligo della Valle-Dolina e Duino/Aurisina-Devi/Nabrezina, apparsa in questi giorni sulla stampa, non pare in sintonia con l'articolo 27 della legge, il quale fa salve le misure adottate con il Memorandum di Londra. Tra di esse rientra appunto la carta d'identità bilingue nei suddetti comuni per tutti i cittadini ivi residenti, e ciò in base all'ordinanza del Governo militare alleato numero 139 del 9 aprile 1948, costituente una misura recepita dal Memorandum e poi dall'Accordo di Osimo. A nostro modo di vedere, occorrerebbe semmai estendere tale misura agli altri comuni, oppure predisporre in essi il diritto alla carta d'identità bilingue su richiesta. Non appare invece condivisibile la logica del baratto, per cui, in cambio delle carte d'identità bilingui negli altri comuni, viene eliminata la carta bilingue generalizzata nei suddetti quattro comuni della provincia di Trieste. Tale eliminazione costituirebbe infatti una diminuzione del « niveau » di tutela, in contrasto con l'articolo 27 della legge nonché la disapplicazione unilaterale di accordi internazionali.

È pacifico che nella gerarchia delle fonti di legge gli accordi interstatali si pongono ad un livello superiore rispetto alle norme interne, e non possono essere modificati dalle medesime. Al riguardo si precisa che nella Repubblica di Slovenia, anche in forza delle citate norme internazionali riguardanti pure la minoranza italiana in Slovenia, i documenti rilasciati a tutti i cittadini del territorio in cui vige la tutela, quali la carta d'identità, la patente, il passaporto, e persino i libretti bancari e le insegne dei negozi privati, debbono essere bilingui, e ciò a prescindere dalla consistenza numerica della minoranza, o da richieste di enti locali. Né appare condivisibile la previsione di forme estremamente limitate di bilinguismo nell'attività delle Forze armate e della Polizia, introdotta dall'articolo 8 comma 1-*bis*, secondo il quale le stesse non sono tenute a garantire l'uso della lingua nei rapporti con i cittadini «... nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali...». L'inciso appare troppo generico e onnicomprensivo, poiché nei detti « compiti istituzionali » può farsi rientrare qualunque tipo di attività.

Nel complesso, quindi, il presente disegno di legge appare positivo principalmente per la popolazione slovena della provincia di Udine, in quanto contiene il riconoscimento della loro « slovenità », e pone fine alle antistoriche astrusità accademiche sulla loro appartenenza all'etnia slovena. È altresì positivo perché dovrebbe consentire a questa parte della comunità di creare un sistema scolastico diffuso e capillare, con cui poter sviluppare le potenzialità umane presenti sul territorio.

L'articolo 20 tratta della restituzione degli edifici storici Narodni dom di San Giovanni nell'omonimo rione Triestino, nonché del Narodni dom del centro di Trieste e del Trgovski dom del centro di Gorizia. Il Narodni dom di San Giovanni era contemplato già in una norma del Memorandum di Londra del 1954, che non ha trovato attuazione. Si ritiene che il testo originario dell'articolo 20 fosse comunque più stringente rispetto all'emendamento proposto dal relatore.

Da ultimo, l'articolo 28 stabilisce norme volte a favorire l'elezione di candidati appartenenti alla minoranza slovena nel Senato, nella Camera dei deputati, nella regione Friuli-Venezia Giulia e negli enti locali del territorio di cui all'articolo 4. Oltre ai rilievi già mossi in ordine all'articolo 4, reputiamo doveroso ribadire anche in questa sede che l'Unione slovena-Slovenska Skupnost sostiene da anni la necessità di norme volte non solo a favorire, ma a garantire la presenza dei rappresentanti della minoranza negli organi elettivi di ogni livello. Si è pienamente consapevoli che il tema tocca la complessa questione del mandato elettorale e del diritto di voto, ma si ribadisce che il cosiddetto « seggio garantito » introduce una delle più alte e significative forme di tutela che uno Stato può conferire ad una minoranza linguistica. Né risponde a verità che il seggio garantito in qualche maniera restringa il mandato al deputato o senatore designato, il quale può con pienezza di poteri occuparsi di ogni aspetto della vita politico-istituzionale dell'organo in cui opera e può pienamente espletare il proprio mandato, in rappresentanza non solo della minoranza linguistica di cui è espressione, ma dell'intera collettività della propria circoscrizione. Anche in ordine al tema, di stretto diritto costituzionale, sulla compatibilità tra il mandato garantito e i principi cardine delle leggi elettorali si segnalano negli ultimi anni interessanti evoluzioni dottrinarie e giurisprudenziali. È auspicabile che maturi quanto prima a livello politico e nella scienza giuridica la consapevolezza della congruità di queste prerogative alle esigenze delle minoranze linguistiche.

Onorevoli colleghi, è stato detto autorevolmente da chi mi ha preceduto che l'articolo 6 della Costituzione non ha ancora trovato piena attuazione nel nostro paese, è stato ribadito con forza che la tutela della minoranza slovena costituisce « un debito costituzionale nostro, un atto cioè di maturità democratica ed europea, per cui è grave il ritardo con cui viene affrontato ». È vero. La legge sulla tutela

degli sloveni è un atto dovuto che si trascina da troppo tempo. Gli sloveni stessi si chiedono spesso quale sarebbe stata la fisionomia della loro comunità, e quindi delle aree del confine orientale d'Italia, se avessero potuto godere di misure di tutela venti o sessanta anni fa, mentre sono stati bersaglio di persecuzioni prima, durante e dopo il fascismo. Ma abbiamo anche detto che questa legge nasce dal passato, né può essere diversamente, ma è essenzialmente proiettata verso il futuro. Essa non è frutto di rivendicazioni nazionalistiche, ma di istanze democratiche, è un anelito all'uguaglianza e alla giustizia, è una speranza di pace e convivenza. Certo, il ritardo è grave. Fa parte della memoria storica di questo Parlamento un ordine del giorno, approvato dalla Camera e dal Senato in occasione della ratifica del Trattato di Osimo nel lontano 1977, che impegnava il Governo «...ad apprestare gli opportuni strumenti per garantire piena parità di diritti, libero sviluppo e tutela globale alla minoranza slovena che vive nella regione Friuli-Venezia Giulia». Lo avevano sottoscritto, tra gli altri, Piccoli, Natta, Lombardi, Spadolini, e si era allora in condizioni storiche ben diverse da quelle odierne, con l'Europa divisa in blocchi, con tensioni e conflitti di portata mondiale. Eppure, allora, il Parlamento ha saputo approvare quell'ordine del giorno, rimasto inattuato sino ai giorni nostri. Nel 1991 nasce dalla dissoluzione

della Jugoslavia la Repubblica di Slovenia, nostra confinante, che vuole mantenere rapporti di amicizia con l'Italia, ma in questi nove anni non si è riusciti, nonostante il cambiamento di clima anche nella regione Friuli-Venezia Giulia, ad approvare una giusta legge di tutela. Anche questo provvedimento ha trovato un'opposizione dura ed immotivata, incomprendibile ed anacronistica, tanto che si è dovuto procedere alla sua calendarizzazione. Va detto anche che è naturale, e non c'è da scandalizzarsi, che la Slovenia si preoccupi delle sorti della propria minoranza in Italia, come è del tutto naturale che l'Italia abbia a cuore il destino della propria minoranza in Slovenia. È auspicabile, a questo punto, che le norme di tutela che questa legge introduce, come si è, visto, in modo un po' disorganico e frammentato, trovino quanto prima attuazione e si trasfondino in atti concreti della pubblica amministrazione, che consentano agli sloveni del Friuli-Venezia Giulia la più ampia estrinsecazione delle loro peculiarità linguistiche e culturali.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 18,50.